

14/12/2020 TAR 2020/070

N. TAR 2020-070 N. PROTOCOLLO 453088/RU del 11 dicembre 2020

OGGETTO: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione del 10 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 416 dell'11/12/2020, che pubblica il regolamento in oggetto.

Com'è noto la Commissione ha già modificato le misure di salvaguardia in questione due volte, rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 (v. TAR 51 del 27/9/2019) e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 (v. Tar 38/2020 del 1° luglio 2020). Tuttavia, poiché dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell'Unione, a decorrere da tale data, l'ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà un cambiamento, in quanto il livello delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio era stato stabilito sulla base della media delle importazioni nell'Unione di 28 Stati membri.

Pertanto, la Commissione, con il regolamento (UE) 2020/2037, ha ritenuto opportuno adeguare sia il volume dei contingenti tariffari che l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure di salvaguardia, con riferimento all'uscita del Regno Unito dall'Unione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Reg.to (UE) 2020/2037 che, ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2037 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Il reg.to 2019/159 aggiornato è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it – sezione Politica agricola/Contingenti/Titoli – PRODOTTI DI ACCIAIO

17/12/2020 TAR 2020-071

N. TAR 2020-071 N. PROTOCOLLO 461678/RU del 16 dicembre 2020

OGGETTO: Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dalla Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 425 del 16/12/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100, della Commissione del 15 dicembre 2020, che istituisce, a decorrere dal 17 dicembre 2020, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80% in peso, originari della Russia, attualmente classificati con i codici TARIC 3102 29 00 10, 3102 60 00 10, 3102 90 00 10, 3105 10 00 10, 3105 10 00 20, 3105 10 00 30, 3105 10 00 40, 3105 10 00 50, 3105 20 10 30, 3105 20 10 40, 3105 20 10 50, 3105 20 10 60, 3105 51 00 10, 3105 51 00 20, 3105 51 00 30, 3105 51 00 40, 3105 59 00 10, 3105 59 00 20, 3105 59 00 30, 3105 59 00 40, 3105 90 20 30, 3105 90 20 40, 3105 90 20 50, 3105 90 20 60, 3602 00 00 10. Al riguardo, si fa presente che:

1) L'aliquota del dazio antidumping definitivo è applicata sotto forma di un importo fisso (EUR/TM) come precisato agli articoli 2 e 3 del citato regolamento cui si rinvia per quanto riguarda le modalità di applicazione;

2) Per le merci elencate nel paragrafo 1 dell'art.3 prodotte dalla «succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk», l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, sulla quale figurino la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume di) nitrato di ammonio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem a Kirovo-Chepetsk e indirizzo) (codice addizionale TARIC A959) in Russia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999) in conformità all'art.3, paragrafo 1 succitato.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2100 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

17/12/2020 TAR 2020/72

N. TAR 2020-072 N. PROTOCOLLO 461797/ RU del 16 dicembre 2020

OGGETTO: Abrogazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato o no originario del Canada, nei confronti di un produttore esportatore canadese. Registrazione di tali importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 425 del 16/12/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098, della Commissione del 15 dicembre 2020, che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio, che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato o no originario del Canada, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un nuovo produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Infatti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori, che non abbiano effettuato esportazioni del prodotto interessato dalla misura antidumping nel periodo dell'inchiesta, in base alla quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere soppresso.

Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione delle misure vigenti, il dazio eluso possa essere riscosso retroattivamente, a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. Nella fattispecie, l'importo dei dazi che il beneficiario dell'esenzione dovrà eventualmente corrispondere sarebbe quindi pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (172,2 EUR/tonnellata).

Pertanto, a decorrere dal 17 dicembre 2020, il dazio antidumping istituito dal Reg.to (UE) 2015/1518 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che vengano dichiarati o no originari del Canada, attualmente classificati con i codici Taric1516 2098 21, 1518 0091 21, 1518 0099 21, 2710 1943 21, 2710 1946 21, 2710 1947 21, 2710 2011 21, 2710 2016 21, 3824 9992 10, 3826 0010 20, 3826 0010 50, 3826 0010 89 ed ex 3826 009011, è abrogato nei confronti dei prodotti fabbricati ed esportati verso la UE dalla Società canadese "Verbio Diesel Canada Corporation" (codice aggiuntivo TARIC C600).

Tali importazioni sono, tuttavia, sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ai fini di un'eventuale imposizione retroattiva del dazio antidumping.

Al riguardo, si raccomanda che, ai fini della registrazione in parola, si tenga conto degli elementi utili a garantire l'individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti sulle importazioni registrate, anche mediante il ricorso all'applicazione COGNOS.

Si fa, infine, presente che il dazio compensativo, di cui al Reg.to (UE)2015/1519, resta invece, per ora, in vigore sulle suddette importazioni, in considerazione del fatto che il regolamento di base antisovvenzioni non prevede la soppressione dei dazi compensativi, nei casi in cui gli esportatori non sono stati oggetto di indagini individuali durante l'inchiesta iniziale. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno quindi eventualmente soppresse nei confronti della Società "Verbio Diesel Canada Corporation", solo se il riesame accerterà in via definitiva che essa ha diritto a un'esenzione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2098 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

17/12/2020 TAR 2020-073

N. TAR 2020-073 N. PROTOCOLLO 462310/RU del 16 dicembre 2020

OGGETTO: Contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 510/2014.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sui seguenti regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 422 del 14/12/2020:

- Regolamento delegato (UE) 2020/1987, della Commissione del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ed il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, della Commissione dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

Al riguardo, si fa presente che, come peraltro indicato nei consideranda dei suddetti regolamenti, alcuni contingenti relativi a prodotti rientranti nell'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli sono stati finora gestiti con un sistema basato su titoli d'importazione e/o con la data di accettazione della dichiarazione doganale secondo il principio "primo arrivato, primo servito", ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Reg.to di esecuzione (UE) 2015/2447. Pertanto, per una maggiore organicità, la Commissione, ai fini della semplificazione amministrativa, ha trasferito la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli sottoutilizzati, dalla gestione a titoli a quella secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere usati in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

Per tali contingenti, identificati nel Reg.to (UE) 2020/1988, è prevista, a norma del Reg.to (UE) 2020/1987, la costituzione di una cauzione a garanzia del rispetto di alcuni requisiti relativi al trattamento, all'uso finale, alle norme di qualità dei prodotti nonché alla macellazione e all'ingrasso degli animali. Per ulteriori informazioni si rimanda quindi alla consultazione dei regolamenti (UE) 2020/1987 e 2020/1988 che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente comunicazione

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1987 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1988 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2020 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2020/C 436/09)

Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping sottoindicata scadrà. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2).

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza (1)
Fogli di alluminio	Russia	Dazio antidumping	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2385 DELLA COMMISSIONE, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione Russa	19.12.2020

(1) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 1119 10), originari della Russia

.....

Il REGOLAMENTO (CE) N. 1215/2009 del 30 novembre 2009 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea è stato modificato da ultimo dal Reg.to (UE) 2020/2172:

REGOLAMENTO (UE) 2020/2172 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

Troverete il Regolamento aggiornato sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione normativa: **MISURE COMMERCIALI ECCEZIONALI**

REGOLAMENTO (UE) 2020/2170 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2020
sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione
dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Omissis

considerando quanto segue:

1. L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1^o febbraio 2020.
2. L'articolo 4 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso («protocollo») ribadisce che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e che nulla nel protocollo osta a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale dell'elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»).
3. L'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo stabilisce che, nonostante altre disposizioni del protocollo, i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nelle disposizioni applicabili del protocollo o nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si intendono fatti anche al territorio terrestre dell'Irlanda del Nord.
4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, la normativa doganale dell'Unione definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Tali disposizioni, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, del protocollo per quanto riguarda le merci trasportate in Irlanda del Nord da fuori dall'Unione, implicano che le misure tariffarie dell'Unione, compresi i contingenti tariffari nel quadro della tariffa doganale comune o degli accordi internazionali pertinenti, sono applicabili a tali merci ove tali merci siano considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione. Tali contingenti tariffari comprendono i contingenti tariffari di importazione di cui all'elenco degli impegni dell'Unione nell'ambito del GATT 1994, i contingenti tariffari di importazione concordati negli accordi internazionali bilaterali dell'Unione, ivi inclusi contingenti in deroga alle regole di origine, i contingenti tariffari di importazione nell'ambito dei regimi di difesa commerciale dell'Unione, gli altri contingenti tariffari di importazione autonomi e i contingenti tariffari di esportazione previsti negli accordi con i paesi terzi.
5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del protocollo si applicano ugualmente al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, alle condizioni stabilite nel suddetto allegato. Tale allegato comprende la legislazione dell'Unione che stabilisce determinati contingenti di importazione.
6. Le intese bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito in virtù del protocollo non danno origine a diritti e obblighi per i paesi terzi. Ne consegue che le importazioni effettuate nell'ambito di contingenti tariffari di importazione o di altri contingenti di importazione dell'Unione applicabili a merci originarie di un paese terzo che sono introdotte in Irlanda del Nord non possono essere conteggiate nel calcolo dei diritti di tale paese terzo nei confronti dell'Unione, se non con l'accordo del paese terzo in questione. Questa situazione comporta un rischio per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune poiché consente un'elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione.
7. Per evitare tale rischio i contingenti tariffari di importazione e altri contingenti di importazione dell'Unione dovrebbero essere disponibili solo per le merci importate e immesse in libera pratica nell'Unione, e non in Irlanda del Nord.
8. Qualsiasi accordo tra l'Unione e un paese terzo che preveda contingenti tariffari di esportazione si applica solo alle merci importate nell'Unione. Il paese terzo in questione potrebbe pertanto rifiutarsi di rilasciare licenze di esportazione per le importazioni dirette in Irlanda del Nord.
9. In virtù dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, il presente regolamento si applica anche al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci importate dall'esterno dell'Unione sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione o ai contingenti tariffari di esportazione applicati da paesi terzi solo se tali merci sono immesse in libera circolazione nei seguenti territori:

- il territorio del Regno del Belgio,
- il territorio della Repubblica di Bulgaria,
- il territorio della Repubblica ceca,
- il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
- il territorio della Repubblica di Estonia,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma compreso il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (*Journal officiel de la République française* del 27 settembre 1963, pag. 8679),
- il territorio della Repubblica di Croazia,
- il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,
- il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,
- il territorio della Repubblica di Lettonia,
- il territorio della Repubblica di Lituania,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio dell'Ungheria,
- il territorio di Malta,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica di Polonia,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Romania,
- il territorio della Repubblica di Slovenia,
- il territorio della Repubblica slovacca,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia, e
- il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960.

• *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

**REGOLAMENTO (UE) 2020/2131 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2020**

sulla soppressione dei dazi doganali su determinati prodotti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione e gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Gli scambi bilaterali di beni e servizi tra di loro ammontano a oltre 1 000 miliardi di EUR l'anno, pari a circa 3 000 milioni di EUR al giorno. Tale stretta relazione commerciale e di investimento è vantaggiosa per i consumatori, i lavoratori, le imprese e gli investitori.

(2) L'Unione è impegnata a migliorare le relazioni commerciali e di investimento con gli Stati Uniti. Ciò comprende l'individuazione di nuovi modi per migliorare le relazioni commerciali bilaterali, affrontare gli ostacoli agli scambi e risolvere le controversie commerciali in corso. Per evitare ulteriori perturbazioni di tale relazione commerciale, i dazi doganali applicati dall'Unione alle importazioni dovrebbero essere soppressi per un numero limitato di merci per un periodo di cinque anni su base erga omnes.

(3) La soppressione dei dazi doganali dovrebbe essere subordinata all'attuazione effettiva dell'annunciata riduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti su un determinato numero di merci e all'astensione degli Stati Uniti dall'introdurre nuove misure che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e dell'Unione europea relativa a un accordo tariffario del 21 agosto 2020 («dichiarazione congiunta»).

(4) La soppressione dei dazi doganali dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di attuazione effettiva dell'annuncio degli Stati Uniti di ridurre i propri dazi doganali su un determinato numero di merci, vale a dire a decorrere dal 1° agosto 2020.

(5) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere provvisoriamente l'applicazione del presente regolamento se le condizioni di cui al presente regolamento non sono rispettate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6) Considerata l'urgenza di evitare ulteriori perturbazioni delle relazioni commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per la stessa ragione, è altresì opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Soppressione dei dazi doganali

I dazi doganali all'importazione applicabili della tariffa doganale comune sono pari allo 0 % (in esenzione dai dazi) per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell'allegato su base erga omnes.

Articolo 2

Condizioni per la soppressione dei dazi doganali

La soppressione dei dazi doganali per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione I dell'allegato è subordinata alle condizioni seguenti:

- a) la riduzione dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti su base erga omnes per le merci classificate nelle linee tariffarie elencate nella sezione II dell'allegato; e
- b) l'astensione da parte degli Stati Uniti dall'introdurre nuove misure contro l'Unione che compromettano gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione congiunta.

Articolo 3

Sospensione temporanea

Se gli Stati Uniti non rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 o qualora vi fossero prove sufficienti di una futura inosservanza di tali condizioni da parte degli Stati Uniti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere la soppressione dei dazi di cui all'articolo 1 finché le condizioni di cui all'articolo 2 non siano rispettate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 2. Il presente regolamento si applica dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2025.
 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di sospensione qualora l'applicazione del presente regolamento sia stata sospesa a norma dell'articolo 3 o qualora il regolamento cessi di applicarsi prima del 31 luglio 2025.
 4. Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri rimborsano i dazi pagati in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento per le importazioni dagli Stati Uniti effettuate tra il 1° agosto 2020 e il 18 dicembre 2020.
- Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

ALLEGATO
Sezione I (nomenclatura combinata dell'Unione europea)

Codice NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
0306 11 90	Aragoste « <i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp. e <i>Jasus</i> spp.» congelate, anche affumicate, anche sgusciate, comprese le aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. code di aragoste)
0306 12 10	Astici « <i>Homarus</i> spp.» congelati, interi, anche affumicati o cotti in acqua o al vapore
0306 12 90	Astici « <i>Homarus</i> spp.» congelati, anche affumicati, anche sgusciati, compresi gli astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. interi)
0306 32 10	Astici « <i>Homarus</i> spp.» vivi

Sezione II (tariffe doganali degli Stati Uniti)

Codice tariffario	Designazione delle merci	Tariffa della nazione più favorita esistente	Nuovo contingente tariffario della nazione più favorita
1604 20 05	Prodotti contenenti carne di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, piatti preparati	10 %	5 %
7013 41 50	Oggetti di cristallo al piombo per la tavola o per la cucina (diversi dai bicchieri) con valore superiore a 5 USD ciascuno	6 %	3 %
3214 90 50	Stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura, non a base di gomma	6,5 %	3,25 %
3601 00 00	Polveri propellenti	6,5 %	3,25 %
9613 10 00	Accendini tascabili e simili, a gas, non ricaricabili	8 %	4 %
9613 90 80	Parti di accendini e simili non elettrici	8 %	4 %

N. TAR 2020–074 N. PROTOCOLLO 473742/RU del 22 dicembre 2020

OGGETTO: Registrazione delle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia..

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 431 del 21/12/2020, che pubblica, tra l'altro, i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2161 e 2020/2162, della Commissione del 18 dicembre 2020, che aprono un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Reg.to (UE) 2019/915, dal Reg.to (UE) 2015/2384 e dal Reg.to (UE) 2017/271 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di tali fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni. Pertanto, a decorrere dal 22 dicembre 2020, le importazioni di:

- fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificati con i codici Taric 7607 111111 e 7607 1910 11, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e di
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, di fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con i codici Taric 7607 1119 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50, e/o di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con i codici Taric 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601) sono sottoposte a registrazione per nove mesi, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ai fini di un'eventuale imposizione retroattiva di un dazio antidumping.

Pertanto, si raccomanda che ai fini della registrazione in parola si tenga conto degli elementi utili a garantire l'individuazione delle dichiarazioni ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti sulle importazioni registrate, anche mediante il ricorso all'applicazione COGNOS.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione dei Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2161 e 2020/2162 (gli stessi sono presenti sulla nostra tariffa on line alle voci NC corrispondenti)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2161 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2020 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2162 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2020 che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA NOSTRA TARIFFA DOGANALE ON LINE E' STATA AGGIORNATA NELLE PARTI INTERESSATE DA TUTTI I SOPRACITATI REGOLAMENTI